

L. 24 giugno 1929, n. 1137

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

1. Possono essere concesse in esecuzione a Province, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse. Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse (1). Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura. Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

(1) Comma così modificato dalla L. 15 gennaio 1951, n. 34.

2. Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione. In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere. Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali (2).

(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 18 maggio 1989, n. 183.

3. Le norme dei precedenti artt. 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato. Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere. Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

4. Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una società civile o cominerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

5. Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

6. E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657.